

Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dell'art. 130 del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") e successive modifiche e integrazioni.

ASTALDI S.P.A.

Ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

In data 15 maggio 2018, in un medesimo contesto con la stipula di un accordo commerciale (c.d. Global Partnership Agreement) per l'avvio di una *partnership* globale tra Astaldi S.p.A. ("**Astaldi**" o la "**Società**"), IHI Corporation ("**IHI**" o l'"**Investitore**") e la società controllata da questa ultima IHI Infrastructure Systems Co., Ltd., IHI, Astaldi, FIN.AST. S.r.l. ("**FINAST**") e Finetupar International S.A. ("**Finetupar**") hanno stipulato un accordo di investimento (l' "**Accordo di Investimento**"), contenente i termini e le condizioni dell'investimento di IHI in Astaldi, nonché taluni reciproci impegni di natura parasociale quali azionisti di Astaldi, rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b) e c) del TUF (le "**Pattuizioni Parasociali**").

A) SOCIETA' I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI

Astaldi S.p.A. con sede in Roma - Via Giulio V. Bona n. 65, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale n. 00398970582, R.E.A. n. 152353, partita IVA n. 00880281001, capitale sociale pari ad Euro 196.849.800,00 interamente versato, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sul segmento STAR.

B) AZIONI OGGETTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI

Le Pattuizioni Parasociali hanno ad oggetto: **(i)** tutte le n. 39.605.495 azioni della Società detenute direttamente da FINAST alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Investimento, che rappresentano il 40% circa del capitale sociale di Astaldi e il 51,5% circa in termini di diritti di voto, **(ii)** tutte le n. 12.327.967 azioni della Società detenute direttamente da Finetupar alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Investimento, che rappresentano il 12,5% circa del capitale sociale di Astaldi e il 16% circa in termini di diritti di voto e **(iii)** tutte le azioni che saranno acquistate dall'Investitore alla data di esecuzione dell'Accordo di Investimento o successivamente nel periodo di durata dello stesso.

Si segnala che:

- alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Investimento, l'Investitore non detiene azioni della Società;
- a valle dell'esecuzione dell'Accordo di Investimento (i.e. dell'aumento di capitale ivi previsto), l'Investitore deterrà un numero di azioni Astaldi rappresentative del 18,2% del capitale sociale di Astaldi e almeno del 13,1% in termini di diritti di voto e FINAST e Finetupar deterranno un numero di azioni Astaldi rappresentative del 35% circa del capitale sociale di Astaldi e almeno del 50,2% in termini di diritti di voto.

C) SOGGETTI ADERENTI ALLE PATTUZIONI PARASOCIALI

Le Parti dell'Accordo di Investimento sono:

- (i) FIN.AST. s.r.l., società a responsabilità limitata organizzata ed esistente secondo la legge italiana, avente sede legale a Roma (Italia) - 00198, Via Panama 68, iscritta al Registro delle Imprese di Roma R.E.A. 641404, Codice Fiscale 06746000154 e Partita Iva n. 00861951002;
- (ii) Finetupar International S.A., società organizzata ed esistente secondo la legge del Gran Ducato del Lussemburgo, avente sede legale a 412F Route d'Esch, 2086, Lussemburgo, iscritta al registro competente con n. B40259;

- (iii) IHI CORPORATION, società organizzata ed esistente secondo la legge giapponese, avente sede legale a Tokyo, Giappone, 1-1, Toyosu 3-Chome, Kotoku, codice fiscale giapponese 4010601031604;
- (iv) Astaldi S.p.A., società per azioni organizzata ed esistente secondo la legge italiana, avente sede legale a Roma (Italia), Via Giulio V. Bona n. 65, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale n. 00398970582, R.E.A. n. 152353, partita IVA n. 00880281001.

Ad esito dell'aumento di capitale previsto dall'Accordo di Investimento, la Società rimarrà controllata da FINAST ai sensi dell'art. 93 del TUF.

D) CONTENUTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI

1. Oggetto dell'Accordo di Investimento

L'Accordo di Investimento prevede:

- (i) l'impegno di FINAST e di Finetupar (x) a far sì che il Consiglio di Amministrazione della Società approvi la proposta di aumento di capitale per un importo massimo di Euro 300.000.000, in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c. (l' "**Aumento di Capitale**"); (y) a votare in favore dell'Aumento di Capitale; (z) ad esercitare i diritti di opzione connessi all'Aumento di Capitale in modo da rimanere titolari congiuntamente di non meno del 50,2% dei diritti di voto nella Società ad esito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale;
- (ii) l'investimento da parte dell'Investitore per complessivi Euro 112,5 milioni, mediante (a) l'acquisizione da FINAST e da Finetupar pro quota di diritti di opzione rivenienti dall'Aumento di Capitale che attribuiscano il diritto di sottoscrivere complessivamente nuove azioni rappresentanti il 18,2% del capitale sociale e almeno il 13,1% dei diritti di voto della Società ad esito della piena esecuzione dell'Aumento di Capitale (i "**Diritti di Opzione**"), e (b) la sottoscrizione e il pagamento della corrispondente porzione di Aumento di Capitale mediante l'esercizio di tali Diritti di Opzione;
- (iii) il rapporto tra FINAST, Finetupar e l'Investitore quali azionisti della Società e le regole di *corporate governance* successivamente all'esecuzione dell'Aumento di Capitale.

2. Ulteriori impegni all'esercizio del diritto di voto da parte di FINAST e di Finetupar

In aggiunta all'impegno di voto a favore dell'Aumento di Capitale, FINAST e Finetupar si sono impegnate a far sì che l'Assemblea della Società approvi talune modifiche dello statuto di Astaldi volte a prevedere che il divieto di assunzione della carica di amministratore della Società, stabilito all'art. 16 *inter alia* per i dipendenti e consulenti di imprese concorrenti della Società non operi nel caso in cui intervenga una preventiva deliberazione autorizzativa dell'assemblea ordinaria in favore di consulenti o dipendenti di imprese che, pur potendosi in astratto considerare concorrenti della Società, siano ritenute non operanti, in concreto, in concorrenza con la Società, alla luce di stabili e significativi rapporti contrattuali di collaborazione commerciale. La modifica statutaria prevedrà che, allorché l'Assemblea abbia deliberato di considerare una determinata impresa come soggetto non in concorrenza con la Società ai fini dell'art. 16 dello statuto, la delibera esplicherà i suoi effetti nei confronti di ciascuno dei candidati che tale impresa dovesse proporre per la carica di amministratore della Società, durante l'intero periodo di durata dei suddetti rapporti di collaborazione commerciale con la Società. FINAST e Finetupar si sono inoltre impegnate **(i)** a votare a favore della deliberazione di autorizzazione di dipendenti o consulenti di IHI all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dell'art. 16 dello statuto come modificato, in virtù della stipula in data 15 maggio 2018 dell'accordo commerciale denominato Global Partnership Agreement e fintantoché tale accordo sia efficace e vigente e **(ii)** a far sì che le suddette disposizioni statutarie e la relativa delibera autorizzativa rimangano in vigore e non vengano modificate per l'intera durata dell'Accordo di Investimento.

3. Limiti al trasferimento delle azioni e opzione di vendita in favore dell'Investitore.

L'Investitore si è impegnato a non trasferire a terzi le azioni della Società (in assenza del preventivo consenso scritto di FINAST e Finetupar) per 3 anni dalla data di perfezionamento dell'acquisto dei Diritti di Opzione (il "Closing"), salva la possibilità di trasferire l'intera partecipazione nella Società ad una società interamente controllata.

Il divieto di trasferimento delle azioni non troverà applicazione qualora: **(i)** la Società non riceva il pagamento di un importo almeno pari ad Euro 185 milioni entro il 31 Dicembre 2018 per la cessione della partecipazione detenuta nella società concessionaria del Terzo Ponte sul Bosforo. In tale ipotesi, alternativamente all'esenzione dal divieto di trasferimento, l'Investitore potrà peraltro recedere dall'Accordo di Investimento ed esercitare, entro 20 giorni lavorativi, una opzione di vendita ai sensi dell'art. 1331 c.c. nei confronti di FINAST e di Finetupar pro quota avente ad oggetto tutte le azioni Astaldi detenute dall'Investitore e acquisite tramite l'esercizio dei Diritti di Opzione, ad un prezzo pari al "prezzo per azione" (inteso come la somma (a) del prezzo pagato dall'Investitore per ciascun diritto di opzione moltiplicato per il numero di diritti di opzione da esercitare per la sottoscrizione di una azione della Società; e (b) del prezzo pagato dall'Investitore per la sottoscrizione di ciascuna azione della Società, nel contesto dell'Aumento di Capitale) (l' "Opzione di Vendita"); o **(ii)** i crediti del gruppo Astaldi nei confronti del Governo venezuelano siano ulteriormente svalutati o azzerati al 31 Dicembre 2018; o **(iii)** il Global Partnership Agreement venga risolto per ragioni non imputabili esclusivamente all'Investitore; o **(iv)** FINAST e/o Finetupar non adempiano a taluni obblighi di cui all'Accordo di Investimento (tra cui l'esercizio del diritto di voto a favore dell'Aumento di Capitale e delle modifiche statutarie) e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 60 giorni lavorativi; o **(v)** i trasferimenti siano necessari al fine di evitare l'insorgere di un obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi della legge applicabile; o **(vi)** si verifichi un evento che renda non veritiera o non corretta una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese da FINAST, Finetupar e/o la Società nell'Accordo di Investimento; o **(vii)** il flusso di cassa operativo della Società, risultante dalle relazioni finanziarie annuali consolidate, sia inferiore a Euro 500.000.000 per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, o inferiore a Euro 75.000.000 per i successivi esercizi; o **(viii)** il rapporto tra capitale circolante netto e ricavi del gruppo Astaldi nell'esercizio 2018, come risultante dalle relazioni finanziarie annuali consolidate, sia superiore al 15%; o **(ix)** il gruppo Astaldi abbia violato i *covenants* finanziari ai sensi dei contratti di finanziamento cui è soggetto a partire dalla fine di dicembre 2017 o i *covenants* che regolano i prestiti obbligazionari emessi dalla Società.

L'Opzione di Vendita sarà esercitabile dall'Investitore nei confronti di FINAST e di Finetupar pro quota altresì in caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Investimento per violazione da parte di FINAST dell'obbligo di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione della Società su designazione dell'Investitore (v. punto 4 che segue).

4. Opzione di acquisto in favore di FINAST e di Finetupar

Decorso un periodo di 12 mesi dal Closing, l'Investitore potrà richiedere la registrazione delle azioni Astaldi detenute nell'elenco delle azioni a voto maggiorato al fine di beneficiare della relativa maggiorazione dei diritti di voto in linea con quanto previsto all'art. 12 dello statuto della Società. Nel caso in cui i diritti di voto spettanti all'Investitore eccedano il 15%, FINAST e Finetupar avranno il diritto di esercitare pro quota una opzione di acquisto ai sensi dell'art. 1331 c.c. avente ad oggetto le azioni rappresentanti i diritti di voto in eccedenza rispetto a tale soglia, a pena di decadenza, entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'informazione diffusa al mercato in proposito. L'opzione di acquisto sarà esercitabile ad un prezzo per azione pari al più alto tra (i) il valore di mercato delle azioni della Società nel periodo di 6 (sei) mesi precedenti l'esercizio dell'opzione e (ii) il "prezzo per azione" (inteso come la somma (a) del prezzo pagato dall'Investitore per ciascun diritto di opzione moltiplicato per il numero di diritti di opzione da esercitare per la sottoscrizione di una azione della Società; e (b) del prezzo pagato dall'Investitore per la sottoscrizione di ciascuna azione della Società, nel contesto dell'Aumento di Capitale).

5. Corporate governance

FINAST e Finetupar si sono impegnate a far sì che – al Closing o nei 5 giorni lavorativi successivi – venga nominato 1 membro del Consiglio di Amministrazione della Società su designazione dell'Investitore (restando inteso che il candidato dovrà possedere i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto fatta eccezione per quelli riguardanti l'indipendenza e l'equilibrio di genere). La nomina dell'amministratore designato dall'Investitore sarà effettuata mediante la modalità più appropriata, concordata in buona fede tra le Parti, ivi inclusi **(i)** il ricorso al meccanismo di cooptazione di cui all'art. 2386, comma 1, c.c. (e in tal caso FINAST e Finetupar faranno in modo che 1 degli amministratori in carica rassegni le dimissioni) o **(ii)** nel caso in cui dovesse procedersi alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'inclusione del candidato designato dall'Investitore nella lista presentata da FINAST (eventualmente insieme a Finetupar), in una posizione tale da assicurare che tale candidato risulti eletto (qualora la lista FINAST sia la lista di maggioranza), restando inteso che tutti gli altri candidati inclusi nella lista saranno designati da FINAST e Finetupar. L'impegno di FINAST e Finetupar di cui al precedente punto **(ii)** rimarrà valido ed efficace durante l'intera durata dell'Accordo di Investimento e, nel caso un amministratore nominato su designazione dell'Investitore cessi dalla carica senza che tale evento determini la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, tale amministratore verrà sostituito da altro soggetto designato dall'Investitore. Fintantoché FINAST adempia tali obblighi, l'Investitore si è impegnato a non presentare alcuna lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e a votare a favore della lista FINAST.

6. Impegno della Società nell'*interim period*

Fino al Closing, la Società si è impegnata a non porre in essere alcuna operazione straordinaria eccedente l'ordinario corso degli affari che possa comportare un pregiudizio ai beni della Società e del gruppo, fatta salva ogni operazione connessa all'Aumento di Capitale e al rafforzamento della struttura finanziaria della Società, in linea i comunicati stampa della Società diffusi prima della sottoscrizione dell'Accordo di Investimento.

7. Condizioni sospensive al Closing

Il Closing è subordinato al verificarsi, entro la data del 1° ottobre 2018, di talune condizioni sospensive, tra cui condizioni usualmente previste nella prassi per operazioni similari, nonché l'approvazione da parte dell'Assemblea di Astaldi dell'Aumento di Capitale e l'istituzione di un consorzio di garanzia e collocamento volto a garantire la sottoscrizione della porzione dell'Aumento di Capitale che non sarà sottoscritta da FINAST, Finetupar e dall'Investitore ai sensi dell'Accordo di Investimento.

8. Ulteriori impegni

FINAST, Finetupar e l'Investitore si sono impegnate a non porre in essere alcuna azione che possa determinare l'insorgere di un obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società ai sensi degli articoli 106 e ss. del TUF. Qualsiasi violazione di tale impegno costituirà una causa di risoluzione automatica dell'Accordo di Investimento ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e, in tale ipotesi, la parte inadempiente dovrà risarcire e tenere indenne l'altra parte da qualsiasi perdita, senza limitazioni, ivi inclusi i costi e le spese per l'acquisto delle azioni della Società nel contesto di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria. Per l'intera durata dell'Accordo di Investimento **(i)** FINAST, Finetupar e l'Investitore si sono altresì impegnate a non promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni della Società e **(ii)** l'Investitore si è impegnato a non acquistare azioni della Società, o altri strumenti finanziari che garantiscano il diritto di acquistare azioni della Società, a meno che tale acquisto non sia effettuato per controbilanciare eventuali acquisti di azioni della Società da parte di terzi idonei a diluire FINAST e Finetupar (congiuntamente considerate) e l'Investitore, rispettivamente, al di sotto della soglia del 45,1%, quanto a FINAST e Finetupar, e dell'8,2% dei diritti di voto, quanto all'Investitore.

F) DURATA DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO

L'Accordo di Investimento è stato sottoscritto in data 15 maggio 2018 e avrà durata fino alla scadenza del terzo anno dalla data del Closing. Almeno sei mesi prima della scadenza, le parti si incontreranno e discuteranno in buona fede termini e condizioni di un possibile rinnovo per un ulteriore periodo di tre anni.

L'Accordo di Investimento potrà essere risolto anticipatamente (i) da ciascuna delle parti, in caso di gravi violazioni degli obblighi inerenti le attività prodromiche al Closing, (ii) dall'Investitore, in caso di violazione da parte di FINAST e Finetupar dell'obbligo di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione della Società su designazione dell'Investitore, e/o (iii) da ciascuna delle parti, ove sia risolto il Global Partnership Agreement.

H) PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO E UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera b), del TUF, l'estratto delle Pattuizioni Parasociali è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" in data 19 maggio 2018. Copia delle Pattuizioni Parasociali è stata depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 17 maggio 2018.